

BIANCHINI. Rinunzio a parlare anche su questo articolo.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altri oratori iscritti, pongo a partito anche l'articolo 20.

(È approvato).

Art. 21.

Il Governo, con Regio decreto, determina le sezioni elettorali di ciascuna Camera, e la votazione si fa nei luoghi fissati dalla Giunta municipale o dalla Camera di commercio nei comuni ove questa ha sede.

In ogni sezione elettorale deve pubblicarsi, ad ogni elezione all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio, decretata dalla Camera o dal Tribunale che ne fa le veci.

Anche su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Bianchini.

BIANCHINI. Qui non posso rinunciare a parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

BIANCHINI. Sarò ben lieto se l'onorevole ministro e la Commissione vorranno darmi qualche spiegazione su quest'articolo che dichiaro francamente di non capire.

Dice l'articolo nel secondo comma:

« In ogni sezione elettorale deve pubblicarsi, ad ogni elezione all'epoca della sua revisione, la lista generale degli elettori della Camera di commercio ».

Ripeto che non capisco assolutamente questa dizione, e mi pare che non sia questione di una semplice virgola, come ha accennato l'illustre ministro, ma che manchino parecchie parole, oppure che vi sia una ripetizione. Desidererei quindi sapere se la Commissione ha inteso che in ogni sezione la lista generale degli elettori venga pubblicata quando si fa l'elezione, che come sappiamo si fa a novembre o a dicembre; ovvero quando si fa la revisione delle liste, che come vedremo è nel mese di giugno, ovvero in ambedue le occasioni.

Questo desidererei sapere, perchè questo comma, anche se si mette una virgola ad ogni parola, non ha senso, a mio modo di vedere.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Per conto mio, mi affido alle spiegazioni che potrà dare l'onorevole relatore che ha studiata profondamente la questione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore...

MORPURGO, *relatore*. L'onorevole Bianchini ha perfettamente ragione, e poichè abbiamo rimandato alla Commissione l'articolo 16 e poichè non ho sott'occhio la discussione che è stata fatta nel novembre 1908, accetto che sia rinviato alla Commissione anche questo articolo.

LUZZATTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, anche questo articolo 21 rimane sospeso ed è rimandato allo studio della Commissione.

(Così rimane inteso).

Art. 22.

Le spese per le elezioni sono a carico delle Camere di commercio e industria.

I comuni sono tenuti a fornire i locali, con l'arredamento necessario per il regolare compimento delle operazioni elettorali.

Essi sono pure tenuti a provvedere alla affissione dei manifesti e alla distribuzione dei certificati, salvo rimborso, da parte delle Camere, della spesa straordinaria che essi avessero dovuto eventualmente sostenere per tale causa.

(È approvato).

Art. 23.

Per tutto quanto concerne la costituzione degli uffici elettorali, i poteri del presidente e degli altri competenti gli uffici, le forme delle votazioni, le discipline per le operazioni di squittinio e la polizia delle adunanze, nonchè le pene comminate a coloro che contravvengano alle leggi e ai regolamenti in materia elettorale, si applicano le disposizioni contenute nella legge comunale e provinciale, in quanto non sia altrimenti disposto nella presente legge.

(È approvato).

Art. 24.

L'elettore ha diritto di scrivere nella scheda tanti nomi, quanti sono i membri da eleggere.

Si hanno come non scritti gli ultimi nomi eccedenti il numero dei consiglieri da eleggersi.

La scheda può essere scritta, stampata, o parte scritta e parte stampata.

L'onorevole Camillo Mancini ha presentato una modificazione a questo articolo 24; però l'onorevole relatore gli ha già dato delle spiegazioni.